



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE

ACCORDO PER LA COLLABORAZIONE NELL'ATTUAZIONE DELLE NORME SUL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE, di seguito denominata "Università", con sede e domicilio fiscale in Trieste, Piazzale Europa n.1, C.F. 80013890324, nella persona del Direttore Generale, dott.ssa Maria Pia Turinetti, debitamente autorizzato a sottoscrivere il presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione 26 settembre 2014

e

l'Agenzia Regionale per il Diritto agli Studi Superiori, di seguito denominato "ARDISS", con sede legale in Trieste, Salita Monte Valerio n. 3, codice fiscale/partita IVA 01241240322, nella persona del Direttore del Servizio interventi per il diritto agli studi superiori di Trieste, dott. Massimo Zanini, autorizzato a sottoscrivere il presente atto ai sensi del combinato disposto della D.G.R. n. 2251 del 29.11.2013 e della D.G.R. n. 2494 del 27.12.2013

PREMESSO

che in data 10 dicembre 2007 è stata stipulata apposita Convenzione Quadro tra l'Erdisu (ARDISS) di Trieste e l'Università degli Studi di Trieste al fine di garantire costanti rapporti di collaborazione tra i due Enti nei settori di comune interesse;

che il D. Lgs. n.109 31 marzo 1998, modificato dal D. Lgs. n. 130 3 maggio 2000, definisce i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ovvero servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti;

che il D.P.C.M. 9 aprile 2001 "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari" stabilisce che gli organismi regionali per il diritto allo studio universitario e le Università individuano le condizioni economiche dello studente utilizzando l'indicatore della situazione economica equivalente – ISEE – di cui al predetto decreto legislativo;

che, inoltre, l'art. 5 del predetto D.P.C.M. prevede l'utilizzo di criteri specifici e aggiuntivi per l'individuazione della situazione economica dello studente (Indicatore ISEEU) e più precisamente:

- l'integrazione del nucleo dello studente con quello dei genitori, qualora non ricorrano le condizioni di cui all'art. 3, lettere a) e b) del comma 3;
- l'integrazione dell'Indicatore ISEE con i redditi percepiti e il patrimonio posseduto all'estero dal nucleo familiare dello studente;
- la valutazione al 50% dei redditi percepiti e dei patrimoni posseduti dai fratelli e sorelle dello studente richiedente;

che l'Università, per l'a.a. 2014/2015, ha stipulato convenzioni con 9 CAF al fine di ottenere il calcolo ISEEU per studenti sia comunitari che extracomunitari non residenti in Italia nonché il calcolo ISEEU di studenti comunitari ed extracomunitari residenti in Italia con redditi e/o patrimoni all'estero al fine di individuare le

condizioni economiche degli studenti che si trovano in una delle condizioni previste dal predetto articolo 5 del D.P.C.M. 9 aprile 2001 e l'integrazione del nucleo dello studente con quello dei genitori, qualora non ricorrano le condizioni di cui all'art. 3, lettere a) e b) del comma 3;

CONCORDANO QUANTO SEGUE:

Art.1) L'ARDISS si impegna a sostenere la metà del costo pattuito nella convenzione con i CAF, provvedendo al relativo pagamento entro 60 giorni dal ricevimento di nota di addebito non fiscale emessa dall'Università.

Art.2) L'ARDISS acquisirà i dati di merito, le modalità di pagamento ed i recapiti degli studenti che presenteranno domanda di benefici all'Agenzia medesima direttamente dal data base (programma Esse3) dell'Università, al solo fine di erogare i propri benefici.

Art.3) L'ARDISS acquisirà, inoltre, i dati di reddito dal data base (programma Esse3) dell'Università al fine di attribuire agli studenti la corretta tariffa per l'accesso al servizio di ristorazione.

Art.4) L'ARDISS e l'Università si impegnano a collaborare nella risoluzione di casi particolari riguardanti l'elaborazione degli ISEEU degli studenti italiani residenti in Italia con redditi in Italia, nonché a dare massima diffusione in merito alle modalità di presentazione delle rispettive domande on-line.

Art. 5) La convenzione sottoscritta tra l'Università ed i CAF prevede l'attivazione del servizio a partire dal 01/07/2014 previo appuntamento. Tale servizio dovrà essere garantito fino al 30/06/2015. Nella convenzione medesima, inoltre, è previsto e garantito un canale di comunicazione dedicato a favore dell'Università e dell'ARDISS (indirizzo di posta dedicato o numero di telefono).

Art. 6) Il presente accordo ha durata fino al 30/06/2015.

Art. 7) In caso di inadempimento grave e reiterato di una delle parti, l'accordo si intende risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Art. 8) Il presente accordo verrà registrato e bollato solo in caso d'uso; le spese di registrazione e l'imposta di bollo saranno comunque a carico del richiedente.

Art. 9) Per le controversie relative all'esecuzione del presente accordo, il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Trieste.

per l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI di TRIESTE

per l'ARDISS di TRIESTE

Il Direttore Generale

Il Direttore di servizio

Dott.ssa Maria Pia Turinetti

Dott. Massimo Zanini

Trieste, _____

Trieste, _____

Si approvano espressamente le clausole di cui agli articoli 7) e 9).

per l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI di TRIESTE

per l'ARDISS di TRIESTE

Il Direttore Generale

Il Direttore di servizio

Dott.ssa Maria Pia Turinetti

Dott. Massimo Zanini

Trieste, _____

Trieste, _____